LEGGE 5 giugno 2003, n. 131

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

note: Entrata in vigore della legge: 11-6-2003 *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2016)*

[(GU n.132 del 10-06-2003)](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2003/06/10/132/sg/pdf)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**promulga**

la seguente legge:

**Art. 1**

Attuazione dell'[articolo 117, primo](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com1) e [terzo comma, della Costituzione](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com3), in materia di legislazione regionale

**1.**Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'[articolo 117, primo comma, della Costituzione](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com1), quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'[articolo 10 della Costituzione](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art10), da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'[articolo 11 della Costituzione](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art11), dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.

**2.**Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

**3.**Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.

*Omissis*

[*www.demaniocivico.it*](http://www.demaniocivico.it)